



## Allegato Tecnico

**Oggetto:** DITTA COSTRUZIONI GENERALI DI CAPOIA DANIELE SRL - SEDE LEGALE VIA POLESE, 4 CIMADOLMO (TV).

### Autorizzazione impianto mobile di recupero rifiuti.

DM 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

DM 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Parere ARPAV rilasciato in conformita all'articolo 184-ter, comma 3, DLgs 152/2006”.

### Identificazione Ditta

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Ragione Sociale Ditta/Ente | Costruzioni Generali Di Capoa Daniele Srl |
| Codice Fiscale e P.IVA     | 04603560261                               |
| n. REA                     | TV-363460                                 |
| Sede Legale                | Comune di Cimadolmo - via Polese n. 4     |

### EER autorizzati

| EER    | Descrizione                                                                                                          | R5 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 170101 | cemento                                                                                                              | x  |
| 170102 | mattoni                                                                                                              | x  |
| 170103 | mattonelle e ceramiche                                                                                               | x  |
| 170107 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106             | x  |
| 170904 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 | x  |
| 170504 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503                                                             | x  |
| 170302 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301                                                         | x  |
| 010408 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407                                              | x  |



|        |                                                                                                                           |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|        |                                                                                                                           |   |
| 010409 | Scarti di sabbia e argilla                                                                                                | x |
| 010413 | Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407                     | x |
| 101311 | Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 | x |

### Operazioni autorizzate

La ditta è autorizzata a svolgere mediante campagna mobile ai sensi del comma 15 art. 208 del Dlgs 152/2006, le seguenti attività di recupero sui rifiuti elencati nella tabella “EER autorizzati” sopra riportata:

- operazione di recupero (R5) “Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” per l’ottenimento di aggregato recuperato ai sensi del DM n. 127/2024;
- operazione di recupero (R5) “Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” per l’ottenimento di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM n. 69/2018.

### Prescrizioni

I prodotti dell’attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall’art. 184-ter del DLgs n. 152/2006. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto, (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti).

| Gruppo                                      | EER                                    | DM EoW                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rifiuti inerti da costruzione e demolizione | 170101, 170102, 170103, 170107, 170904 | DM 127/2024                                                                       |
|                                             | 170504                                 | DM 127/2024<br>+<br>Art. 184-ter c. 3 DLgs<br>152/2006 per il terreno<br>vagliato |
|                                             | 170302                                 | DM 69/2018                                                                        |
| Rifiuti inerti di origine minerale          | 010408, 010409, 010413, 011311         | DM 127/2024                                                                       |

### Caratteristiche dei prodotti di recupero

#### DM 127/2024

#### 1) Aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024

La gestione dei rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale riconducibili ai codici EER di seguito riportati, deve essere svolta in conformità al Regolamento DM n. 127/2024, che si intende integralmente richiamato e i cui contenuti principali attinenti all’attività che la Ditta può svolgere con impianto mobile sono di seguito riportati.

#### Rifiuti ammissibili



Per la produzione di aggregato recuperato nel corso dell'attività di recupero mediante campagna mobile ai sensi del comma 15, art. 208 del DLgs 152/2006 sono utilizzabili dalla ditta Costruzioni Generali Di Capoa Daniele Srl esclusivamente i seguenti rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale non pericolosi:

17 01 01 "Cemento"

17 01 02 "Mattoni"

17 01 03 "Mattonelle e ceramiche"

17 01 07 "Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06\*\*"

17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01\*, 17 09 02\* e 17 09 03\*\*"

17 05 04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03\*\*"

17 03 02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01\*\*"

01 04 08 "Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07"

01 04 09 "Scarti di sabbia e argilla"

01 04 13 "Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07"

01 13 11 "Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10"

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal Codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

### Definizioni

**Rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione:** i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, tabella 1, punto 1, del Regolamento DM 127/2024;

**Altri rifiuti inerti di origine minerale:** i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, tabella 1, punto 2, del Regolamento DM 127/2024;

**Rifiuti inerti:** i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

**Aggregato riciclato:** aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

**Aggregato artificiale:** aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

**Aggregato recuperato:** aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui



all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del Regolamento DM 127/2024;

**Lotto di aggregato recuperato:** un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

**Produttore di aggregato recuperato o produttore:** il titolare dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;

**Dichiarazione di conformità:** la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato;

### **Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto**

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024.

### **Scopi specifici di utilizzabilità**

L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

### **Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni**

Il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dal sito di campagna mobile. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al Regolamento DM 127/2024 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nella dichiarazione di conformità, oltre ai dati anagrafici del produttore di aggregato recuperato, devono essere indicati:

- estremi dell'autorizzazione dell'impianto mobile;
- estremi della comunicazione di campagna mobile ai sensi dell'art. 208, c. 15, del DLgs 152/2006;
- estremi del nulla osta/autorizzazione alla campagna mobile rilasciata dall'Ente competente, se eseguita nel territorio della Regione Veneto;
- sito di campagna mobile presso cui l'aggregato recuperato è prodotto (indirizzo e dati catastali).

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da



costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla tabella 5 dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

### Sistema di gestione

Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Regolamento DM 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

Le disposizioni relative all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

### Verifiche sui rifiuti oggetto di campagna mobile

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:

- esame della documentazione a corredo dei rifiuti presenti nel sito di campagna mobile;
- controllo visivo;
- eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal Regolamento DM 127/2024.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo dei rifiuti presenti nel sito di campagna mobile da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo dei rifiuti presenti nel sito di campagna mobile;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al Regolamento DM 127/2024 in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella 1 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024, nell'area di campagna mobile dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;



- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

### **Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore**

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la frantumazione
- la vagliatura
- la selezione granulometrica
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal Regolamento DM 127/2024.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il sito di campagna mobile sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso il sito all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

### **Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato**

#### *Controlli sull'aggregato recuperato*

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotti previsti dall'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere h) ed i) si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto (100 mg/kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della tabella 2.

#### *Test di cessione sull'aggregato recuperato*

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotti destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale



di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma Uni 10802 e la metodica prevista dalla norma Uni En 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma Uni En 12457-2.

### **Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato**

In Tabella 4 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato.

### **Norme tecniche di utilizzo dell'aggregato recuperato**

L'aggregato recuperato è utilizzato secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5 dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024, per:

- a) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante.

Ove le norme tecniche in tabella 5 dell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024 siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (Ue) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo Regolamento.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'Allegato XVII del Regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

## **DM 69/2018**

### **EER 17 03 02**

La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso riconducibili al codice EER 17 03 02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01\*" deve essere svolta in conformità al Regolamento DM n. 69/2018, che si intende integralmente richiamato e i cui contenuti principali attinenti all'attività svolta dalla Ditta sono di seguito riportati.

### **Definizioni**

**Conglomerato bituminoso:** il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con



il codice EER 17.03.02 proveniente:

- da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
- dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

**Granulato di conglomerato bituminoso:** il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento DM 69/2018.

**Lotto:** un quantitativo non superiore a 3.000 m<sup>3</sup> di granulato di conglomerato bituminoso.

**Produttore:** il gestore dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso.

**Dichiarazione di conformità:** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso.

### **Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto**

Il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

- è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 del Regolamento DM 69/2018;
- risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al Regolamento DM 69/2018.

### **Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni**

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 al Regolamento DM 69/2018 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla Provincia e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Il produttore conserva presso la propria sede legale la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. Il produttore conserva per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di End of Waste. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

**Scopi specifici per i quali, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso:**

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

### **Verifiche sui rifiuti in ingresso**

**Controlli sui rifiuti da recuperare atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.**



L'impianto di produzione del granulato di conglomerato bituminoso è dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti da recuperare anche tramite il controllo visivo, dove per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

### **Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso**

Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Specifiche:

- frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup>;
- analisi eseguite da un laboratorio certificato;
- parametri da ricercare: Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- i limiti di riferimento sono riportati nella tabella b.2.1 dell'allegato allegato 1 al Regolamento DM 69/2018.

Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Specifiche:

- frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup>;
- analisi eseguite da un laboratorio certificato;
- preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);
- i parametri e limiti di riferimento sono riportati nella tabella b.2.2 dell'allegato 1 al Regolamento DM 69/2018.

Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

Specifiche:

- presenza di materie estranee: Max 1% in massa;
- normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1;
- normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3.

### **ART. 184-ter D. Lgs. 152/2006**

La gestione dei rifiuti di terre e rocce riconducibili al codice EER 17 05 04 "Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503", deve essere svolta in conformità al parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso reso da ARPAV ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06, assunto al prot. 47714 del 10/08/2026, i cui contenuti principali attinenti all'attività svolta dalla Ditta sono di seguito riportati.

| TERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I5_rev03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizzo:</b> Terra da utilizzare nella realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche e per gli utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rifiuti in ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attività di recupero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standard prestazionali ed ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Selezionare i rifiuti in entrata di interesse:</b></p> <p><b>17 05 04</b> terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce <b>17 05 03</b></p> <p><b>Criteri ambientali generali di accettabilità:</b></p> <p>1. Non sono ammessi i rifiuti provenienti da siti ricompresi nell'ambito di applicazione del Titolo V Parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o originati dal trattamento di tali rifiuti. Fanno eccezione le terre non interessate da contaminazione, ossia già conformi ai limiti di Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai limiti previsti per eventuali specifici composti tipizzanti non ricompresi in tale tabella.</p> <p>2. Per i rifiuti con codice a specchio, dovrà essere effettuata (prima dell'accettazione) la caratterizzazione per la classificazione di non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>3. Dovrà essere attestata l'assenza di amianto (ad eccezione del codice EER 020401), L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto.</p> <p>4. È ammessa una percentuale di materiali di riporto antropici &lt; 50% da determinare secondo le metodiche previste dall'Allegato 10 del DPR 120/17 e s.m.i..</p> <p>5. Dovrà essere verificato il rispetto dei limiti della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con le procedure di preparazione del campione ivi previste.</p> <p>6. Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di colonna B di cui alla Tab. 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>7. Le terre entro colonna A e quelle entro colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere gestite separatamente.</p> <p>8. Dovrà essere effettuata in ingresso la verifica del rispetto dei limiti per il test di cessione per verificarne la conformità ai limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto).</p> <p>Rifiuti di tipologie e provenienze diverse da quelle di cui alla presente scheda potranno essere valutate "caso per caso", su specifica istanza della Ditta ai sensi dell'Art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Le partite di terre e rocce entro colonna A dovranno essere gestite separatamente da quelle comprese tra colonna A e B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del TUA;</p> | <p>Operazione R5.</p> <p>Recupero di rifiuti a matrice terrosa mediante verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre vagliate a granulometria idonea e selezionata.</p> <p>L'eventuale frazione grossolana di origine <b>naturale</b>, separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto e potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024 o per altri utilizzi, se definiti caso per caso, qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano risultati assenti.</p> <p>Qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano in percentuale <math>\geq 20\%</math> la vagliatura è obbligatoria.</p> <p>L'eventuale frazione di origine <b>antropica</b> (o <b>mista antropica e naturale</b>), separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto. Potrà essere utilizzata (in impianto o presso terzi) per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024, solo se:</p> <p>1) è costituita da materiali appartenenti a una o più delle seguenti classi della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438: P, A1- A5,</p> <p>2) rispetta i limiti del test di cessione (All. 3 del DM 05/02/98 escluso il parametro amianto),</p> <p>3) rispetta i limiti di cui alla Tab. 2 del DM 127/2024 in funzione dello specifico utilizzo successivo,</p> <p>4) è caratterizzata dall' assenza di amianto in frammenti e fibre.</p> | <p>1. Requisiti prestazionali:</p> <p>a) Norma UNI 11531-1, par. 4.1,</p> <p>b) Classificazione secondo il prospetto 1 della norma UNI 11531-1</p> <p>2. Requisiti ambientali:</p> <p>a) Materiali di riporto antropici: &lt; 20% (All. 10 DPR 120/17);</p> <p>b) CSC (*) di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:</p> <p>- parametri e limiti di colonna A per utilizzi di cui al paragrafo 4.1.1 UNI 11531-1 (incluso recupero ambientale) e per la realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche;</p> <p>- parametri e limiti di colonna B per gli altri utilizzi del paragrafo 4.1 UNI 11531-1.</p> <p>c) Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto).</p> <p>3. Altri requisiti o specificazioni:</p> <p>a) Solo nel caso di recupero ambientale (inteso ad esempio come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) regolamentato da un progetto approvato dall'Autorità Competente, l'EoW dovrà rispettare anche i requisiti eventualmente previsti nello stesso (ad esempio prestazionali ed idrogeologici).</p> <p>b) Solo nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.</p> <p>c) Per l'utilizzo come copertura finale di discarica la terra deve favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale approvato ed avere pertanto caratteristiche tessiturali e chimico fisiche idonee a tale scopo.</p> <p>(*) amianto: assenza di frammenti e di fibre libere.</p> |

